

quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.50 (*nuova formulazione*) del Governo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia approvato il subemendamento 0.5.50.11;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e subemendamenti contenuti nel fascicolo n. 4.

Conseguentemente, s'intende revocato il parere espresso nella seduta del 18 gennaio 2005 sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 5463 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Finalità*).

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commis-

sione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere *a)* e *b)*.

ARTICOLO 2.

(*Salvaguardia del principio di coesistenza*).

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

ARTICOLO 3.

(Applicazione delle misure di coesistenza).

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

ARTICOLO 4.

(Piani di coesistenza).

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.

ARTICOLO 5.

(Responsabilità).

1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse.

2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

ARTICOLO 6.

(Sanzioni).

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

ARTICOLO 7.

(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il « Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche ».

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.

3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato

provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio.

4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 8.

(Norme transitorie).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

ARTICOLO 9.

(Norma finanziaria).

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5463 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 1, dopo la parola: « sperimentazione » sono inserite le seguenti: « autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, » e dopo la parola: « economica, » sono inserite le seguenti: « il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale ».

All'articolo 2:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette »;

al comma 3, dopo la parola: « assicurare » sono inserite le seguenti: « agli agricoltori, agli operatori della filiera ed » e le parole: « transgenici e non transgenici » sono sostituite dalle seguenti: « convenzionali, biologici e transgenici ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « transgeniche e non transgeniche, » sono sostituite dalle seguenti: « transgeniche, biologiche e convenzionali, » e dopo le parole: « di Trento

e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare » sono sostituite dalle seguenti: « per realizzare »;

al comma 3, le parole: « imprenditori agricoli » sono sostituite dalle seguenti: « conduttori agricoli » e la parola: « dirette » è sostituita dalle seguenti: « previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1, possono istituire un apposito fondo, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

« Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento »;

al comma 2, le parole: « L'imprenditore » sono sostituite dalle seguenti: « Il conduttore ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: « Comitato » è inserita la seguente: « consultivo »;

al comma 2, dopo le parole: « nella materia » sono inserite le seguenti: « e di

documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto,» e sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) »;

al comma 3, la parola: « predispone » è sostituita dalla seguente: « propone » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 »;

al comma 4, le parole: « ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni » sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « destinate all'immissione sul mercato » sono sostituite dalle seguenti: « , ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9 — (Norma finanziaria). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'arti-

colo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

(A.C. 5463 — Sezione 5)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Finalità).

Al comma 1, sopprimere le parole: , in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003,

1. 6. Marcora, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003 con le seguenti: fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e dalla normativa vigente relativa al settore sementiero.

***1. 1.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003 con le seguenti: fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e dalla normativa vigente relativa al settore sementiero.

***1. 7.** Marcora, Franci.

Al comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e.

- 1. 4.** Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Stramacioni, Marcora, Zanella.

(Approvato)

ART. 2.

(Salvaguardia del principio di coesistenza).

Al comma 1, dopo le parole: Le colture di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , comma 2, lettera a).

- 2. 2.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Marcora.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e senza che nessuna fino alla fine del comma.

- 2. 20.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole da: e, per quanto riguarda fino alla fine del comma.

- *2. 8.** Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e, per quanto riguarda fino alla fine del comma.

- *2. 22.** La Malfa.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e, per quanto riguarda fino alla fine del comma.

- *2. 24.** Sedioli.

Al comma 2, sostituire le parole: presenza occasionale con le seguenti: commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.

- 2. 1.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: presenza occasionale con la seguente: biocontaminazione.

- 2. 3.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine vanno escluse le colture geneticamente modificate di specie di cui l'Italia rappresenti il centro di origine o di diversificazione.

- 2. 17.** Marcora.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque esclusa la coltivazione in pieno campo di piante geneticamente modificate al fine di produrre sostanze farmacologicamente attive.

- *2. 15.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque esclusa la coltivazione in pieno campo di piante geneticamente modificate al fine di produrre sostanze farmacologicamente attive.

- *2. 21.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole da: transgenici fino alla fine del comma con le seguenti: geneticamente modificati.

- 2. 23.** La Malfa.

ART. 3.

(Applicazione delle misure di coesistenza).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali con le seguenti: per le colture preesistenti l'introduzione delle coltivazioni transgeniche.

3. 1. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare.

3. 50. Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.

***3. 24.** La Malfa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.

***3. 26.** Manzini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con riferimento alle aree di confine tra regioni.

3. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale

per lo sviluppo della ricerca in agricoltura, anche nel settore delle biotecnologie.

3. 20. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di proteine vegetali esenti da organismi geneticamente modificati.

3. 21. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di sementi esenti da organismi geneticamente modificati.

3. 22. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali;

g) delle condizioni climatiche, topografia, modelli produttivi, sistemi di rotazione, strutture aziendali che possono influenzare il grado di contaminazione tra colture geneticamente modificate e non geneticamente modificate.

3. 14. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee, anche a copertura dell'intero proprio territorio.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.

3. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;

f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.

3. 13. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.

***3. 11.** Marcora.

Al comma 2, sopprimere le parole , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.

***3. 23.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nella redazione dei piani di coesistenza, i ministeri, le regioni e le province autonome fanno riferimento ai principi della buona pratica agricola, intendendo per questa l'insieme dei metodi di gestione, delle pratiche di separazione già collaudati e dell'esperienza agricola relativa alle pratiche di produzione sementiera.

2-ter. Nella redazione dei piani di coesistenza, il complesso delle norme tecniche è finalizzato a garantire che, nei prodotti risultanti dalle diverse colture, la presenza accidentale di OGM non superi la soglia di cui al regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

3. 25. La Malfa.

ART. 4.

(Piani di coesistenza).

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 1.** Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

***4. 15.** Marcora.

Al comma 1, dopo le parole: da adottarsi entro aggiungere le seguenti: e non oltre.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: all'articolo 4 aggiungere le seguenti: e, comunque, non oltre il termine ivi previsto, fermo restando in ogni caso l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nel rispetto della normativa vigente.

4. 20. Stradella, Armani.

Al comma 1, dopo le parole: da adottarsi entro il aggiungere le seguenti: termine perentorio del.

4. 21. Ricciuti, Masini.

Al comma 1, sostituire le parole: per realizzare la con le seguenti: , con particolare riferimento alla buona pratica agricola, le condizioni e le modalità per assicurare.

4. 27. La Malfa.

Al comma 1, sostituire le parole: realizzare la con le seguenti: prevenire i possibili danni provocati dalla.

4. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e tiene conto della difesa dell'agrobiodiversità.

4. 26. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di coesistenza contiene specifiche indicazioni per l'organizzazione dei piani di sorveglianza, nonché specifiche indicazioni per l'organizzazione di programmi di formazione rivolti agli operatori della filiera agroalimentare.

4. 22. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.

***4. 7.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.

***4. 16.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non adottino il piano di coesistenza entro il termine di cui al comma 1, le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati sono comunque consentite, nel rispetto delle regole e dei criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

4. 23. Ricciuti, Masini.

Al comma 3, sostituire le parole: assicurare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

***4. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole: assicurare la *con le seguenti:* prevenire i possibili danni provocati dalla.

***4. 14.** Marcora.

Al comma 3, sostituire le parole: e non transgeniche *con le seguenti:* , convenzionali e biologiche.

4. 50. La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali che già prevedono disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. 2. Vascon.

Al comma 3-bis, dopo le parole: un apposito fondo, *aggiungere le seguenti:* finalizzato a consentire il ripristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso,

4. 51. Governo.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: dall'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 ed è alimentato anche da contributi obbligatori a carico dei soggetti che mettono in coltivazione organismi geneticamente modificati.

4. 24. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: dall'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

4. 25. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Marcora.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Aree a vocazione sementiera). — 1. I piani di coesistenza adottati dalle regioni e dalle province autonome devono contenere misure speciali per la salvaguardia di aree a forte vocazione sementiera.

4. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

ART. 5.

(Responsabilità).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 50.
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

All'emendamento 5. 50. del Governo, sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

0. 5. 50. 1. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, la parola: primaria.

0. 5. 50. 10. La Commissione.

All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e le forme fino a: per l'utilizzo con le seguenti: nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,

0. 5. 50. 11. La Commissione.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.

1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva.

1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e le forme di incentivazione per l'utilizzo di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo.

5. 50. (Nuova formulazione) Governo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il conduttore agricolo che riceve danno per effetto di coltivazioni geneticamente modificate ha diritto ad essere risarcito dal responsabile del danno stesso.

1-bis. Chiunque cagiona danni ad altri a causa dell'inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento.

1-ter. I soggetti di cui al comma 2, qualora ritengano che il danno non sia

loro imputabile, sono tenuti a fornire la prova della propria estraneità al danno contestato.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-bis.

5. 30. Rava, Marcora, Borelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4. La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.

***5. 34.** La Malfa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4. La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.

***5. 37.** Sedioli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

****5. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.

****5. 17.** Marcora.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4.

5. 35. La Malfa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: cagiona danni aggiungere le seguenti: diretti ed indiretti.

5. 31. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 7. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.

5. 36. La Malfa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: conduttori agricoli.

5. 33. La Malfa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i danni di cui al comma 1 si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. 32. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica aggiungere le seguenti: e da essa sottoposte ad analisi quali-quantitativa in laboratori pubblici,.

5. 2. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

2-ter. È istituito un « fondo di compensazione » per ripagare ai coltivatori contaminati la differenza di prezzo tra prodotti geneticamente modificati e prodotti liberi da organismi geneticamente modificati, nella misura di un fisso pari a 13,4 euro per ettaro a carico dei coltivatori di organismi geneticamente modificati.

5. 20. Marcora, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche

agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

***5. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.

***5. 19.** Marcora.

Al comma 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , dopo aver ottemperato alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e alla normativa in vigore relativa al settore sementiero,

****5. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , dopo aver ottemperato alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e alla normativa in vigore relativa al settore sementiero,

****5. 18.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì fatto obbligo a chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati di comunicare formalmente tale intenzione ai proprietari, agli affittuari o a quanti svolgano a qualunque titolo attività agricola nei

terreni confinanti. Tali informazioni, unitamente alle indicazioni catastali devono confluire in un apposito registro georeferenziato a cura dell'autorità competente.

5. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì fatto obbligo per i coltivatori di organismi geneticamente modificati di avvisare formalmente i proprietari, gli affittuari o quanti svolgono a qualunque titolo attività agricola nei terreni vicini. Tali informazioni, unitamente alle indicazioni catastali devono confluire in un apposito registro georeferenziato a cura dell'autorità competente.

5. 21. Marcora, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatto obbligo a chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati di comunicare formalmente tale intenzione ai proprietari, agli affittuari o a quanti svolgano a qualunque titolo attività agricola nei terreni confinanti.

5. 16. Marcora, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatto obbligo per i coltivatori di organismi geneticamente modificati di avvisare formalmente i proprietari, gli affittuari o quanti svolgono a qualunque titolo attività agricola nei terreni vicini.

5. 22. Marcora, Zanella.

ART. 6.

(Sanzioni).

Al comma 1, sostituire le parole da: con la sanzione amministrativa pecuniaria *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con

l'arresto da un anno a diciotto mesi o con l'ammenda da euro 4.000 a 40.000 euro.

6. 9. Marcora, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 25.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 a euro 50.000.

***6. 2.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 25.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 a euro 50.000.

***6. 7.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Sopprimere il comma 2.

6. 10. La Malfa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, è punito con l'arresto da uno a due anni, o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.

6. 1. Vascon.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano di coordinamento, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che assicuri l'effettuazione di un numero ade-

guato di ispezioni per ogni fase della filiera agroalimentare e forme di collaborazione fra le amministrazioni competenti.

2-ter. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni alle colture ed alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.

***6. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano di coordinamento, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che assicuri l'effettuazione di un numero adeguato di ispezioni per ogni fase della filiera agroalimentare e forme di collaborazione fra le amministrazioni competenti.

2-ter. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie fun-

zioni. Possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni alle colture ed alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.

***6. 8.** Marcora.

ART. 7.

(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle attività produttive.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: uno dal Ministro delle attività produttive.

***7. 34.** La Malfa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle attività produttive.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: uno dal Ministro delle attività produttive.

***7. 37.** Manzini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti: accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e recensioni sulle biotecnologie agroalimentari.

7. 10. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti: accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari.

***7. 35.** La Malfa.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti: accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari.

***7. 38.** Sedioli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due nominati con le seguenti: tre nominati.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

7. 2. Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

***7. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

***7. 23.** Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: citata Conferenza aggiungere le seguenti:, di cui almeno 3 nominati dalle Regioni o province autonome che dispongono

di legislazione specifica per la protezione dell'agrobiodiversità e la salvaguardia delle risorse genetiche locali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sedute sono pubbliche così come i risultati dei lavori del comitato stesso.

****7. 30.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: citata Conferenza aggiungere le seguenti:, di cui almeno 3 nominati dalle Regioni o province autonome che dispongono di legislazione specifica per la protezione dell'agrobiodiversità e la salvaguardia delle risorse genetiche locali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sedute sono pubbliche così come i risultati dei lavori del comitato stesso.

****7. 28.** Marcora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: e due dal Consiglio con le seguenti: e uno dal Consiglio.

7. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché tre membri designati dalle organizzazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative.

7. 33. La Malfa.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole.

7. 27. Marcora, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.

***7. 4.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.

*** 7. 22.** Marcora.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , differenziandole tra produzioni destinate all'alimentazione umana ed animale e quelle destinate ad uso non alimentare.

7. 19. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rosiello, Franci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: all'Autorità nazionale competente con le seguenti: al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. 36. La Malfa.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni già previste dall'attuale normativa sementiera.

7. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Ricerca scientifica). — 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca scientifica in materia di coesistenza fra le colture con l'obiettivo prioritario di mantenere le biodiversità dei sistemi agricoli e nel rispetto delle prescrizioni in

materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo denominato « Fondo per la ricerca scientifica in materia di coesistenza tra le colture ». Il fondo di cui al presente comma è alimentato dai sottoelencati proventi:

a) risorse proprie che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della salute intendono destinare a tale scopo;

b) un contributo obbligatorio di euro 20 per ogni ettaro di coltura transgenica a carico dei soggetti promotori delle colture medesime.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono assegnate per l'attuazione di programmi di ricerca, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad istituti, enti ed università aventi competenza in materia ed appartenenti alla pubblica amministrazione.

7. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Ricerca scientifica). — 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca scientifica in materia di coesistenza fra le colture con l'obiettivo prioritario di mantenere le biodiversità dei sistemi agricoli e nel rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo denominato « Fondo per la ricerca scientifica in materia di coesistenza tra le colture ». Il fondo di cui al presente comma è alimentato dai sottoelencati proventi:

a) risorse proprie che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il

Ministero della salute intendono destinare a tale scopo;

b) un contributo obbligatorio di euro 10 per ogni ettaro di coltura transgenica a carico dei soggetti promotori delle colture medesime.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono assegnate per l'attuazione di programmi di ricerca, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad istituti, enti ed università aventi competenza in materia ed appartenenti alla pubblica amministrazione.

7. 03. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.

ART. 8.

(Norme transitorie).

Al comma 1, sostituire le parole: dei singoli *con le seguenti:* di tutti i.

***8. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: dei singoli *con le seguenti:* di tutti i.

***8. 6.** Marcora.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. *(Abrogazioni).* — 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, all'articolo 1, i commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

2. Alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 8, il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono abrogati;

b) all'articolo 19, i commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo sono abrogati.

8. 01. La Malfa.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. *(Abrogazioni).* — 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, sono abrogati il secondo periodo del comma 2 e i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 8, il secondo periodo è abrogato;

b) all'articolo 19, i commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo sono abrogati.

8. 02. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.